

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 775/2000 del Consiglio, del 13 aprile 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali** 1
- Regolamento (CE) n. 776/2000 della Commissione del 14 aprile 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 2
- Regolamento (CE) n. 777/2000 della Commissione, del 14 aprile 2000, relativo a vendite, mediante gara semplice, di alcoli d'origine vinica destinati all'esportazione 4
- Regolamento (CE) n. 778/2000 della Commissione, del 14 aprile 2000, che fissa il prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la settima gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2799/1999 11
- Regolamento (CE) n. 779/2000 della Commissione, del 14 aprile 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2799/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere 12
- Regolamento (CE) n. 780/2000 della Commissione, del 14 aprile 2000, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 51ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97 13
- Regolamento (CE) n. 781/2000 della Commissione, del 14 aprile 2000, che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 223ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90 15
- Regolamento (CE) n. 782/2000 della Commissione, del 14 aprile 2000, che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la settima gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999 16
- Regolamento (CE) n. 783/2000 della Commissione, del 14 aprile 2000, che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri 17



Regolamento (CE) n. 784/2000 della Commissione, del 14 aprile 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2176/1999	18
Regolamento (CE) n. 785/2000 della Commissione, del 14 aprile 2000, che fissa la sovvenzione massima alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2177/1999	19
Regolamento (CE) n. 786/2000 della Commissione, del 14 aprile 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2178/1999	20
Regolamento (CE) n. 787/2000 della Commissione, del 14 aprile 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2179/1999	21
Regolamento (CE) n. 788/2000 della Commissione, del 14 aprile 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2180/1999	22
★ Regolamento (CE) n. 789/2000 della Commissione, del 14 aprile 2000, che detrae dal limite quantitativo sulle importazioni di prodotti tessili della categoria 4 originarie della Repubblica popolare cinese un quantitativo corrispondente a quello importato nella Comunità europea eludendo l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili coperti dall'accordo multifibre	23
★ Regolamento (CE) n. 790/2000 della Commissione, del 14 aprile 2000, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai pomodori	24
Regolamento (CE) n. 791/2000 della Commissione, del 14 aprile 2000, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli	30
Regolamento (CE) n. 792/2000 della Commissione, del 14 aprile 2000, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali	31

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2000/291/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 28 luglio 1999, riguardante l'applicazione di un'ammenda per indicazioni inesatte fornite nella notificazione presentata a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (Caso IV/M.1543 — Sanofi/Synthélabo) ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1999) 2290]**

2000/292/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 6 aprile 2000, relativa all'acquisto, da parte della Comunità, di vaccini contro la febbre catarrale per la costituzione di scorte d'emergenza** [notificata con il numero C(2000) 936]

2000/293/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 6 aprile 2000, relativa ad un aiuto finanziario della Comunità per il funzionamento di taluni laboratori di riferimento comunitari nel settore veterinario e zoosanitario** [notificata con il numero C(2000) 937]

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 775/2000 DEL CONSIGLIO
del 13 aprile 2000
che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 2745/1999 ⁽¹⁾, il Consiglio ha istituito un contingente tariffario autonomo in esenzione doganale per il ferrocromo di 1 035 000 tonnellate. Questo contingente soddisfa appieno le esigenze dell'industria europea di trasformazione riguardo all'approvvigionamento di ferrocromo in esenzione doganale per l'anno 2000.
- (2) Con il regolamento (CE) n. 2793/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, su talune procedure di applicazione dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica del Sudafrica ⁽²⁾, un ulteriore contingente tariffario in esenzione doganale di 515 000 tonnellate per il ferrocromo originario del Sudafrica è stato introdotto con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2000 e applicabile con l'entrata in vigore dell'accordo con la Repubblica del Sudafrica.
- (3) Tenuto conto dell'introduzione del contingente tariffario per il Sudafrica, è necessario ridurre di conseguenza la quantità prevista per il contingente tariffario autonomo,

onde evitare ripercussioni negative sui produttori comunitari del prodotto in questione e consentire al Sudafrica di beneficiare pienamente del suo contingente.

- (4) Vista l'importanza economica del presente regolamento per l'industria europea, è necessario invocare l'urgenza di cui al paragrafo I, punto 3 del protocollo allegato al trattato di Amsterdam sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea.
- (5) Occorre di conseguenza modificare il regolamento (CE) n. 2505/96 ⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alla tabella di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 il volume contingente del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2711 passa a 520 000 tonnellate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 aprile 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. VARA

⁽¹⁾ GU L 331 del 23.12.1999, pag. 17.
⁽²⁾ GU L 337 del 30.12.1999, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 345 del 31.12.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2745/1999 (GU L 331 del 23.12.1999, pag. 17).

REGOLAMENTO (CE) N. 776/2000 DELLA COMMISSIONE**del 14 aprile 2000****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 aprile 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 aprile 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	104,5
	204	107,6
	624	174,8
	999	129,0
0707 00 05	052	136,4
	068	141,0
	628	146,6
	999	141,3
0709 90 70	052	75,4
	204	41,5
	999	58,5
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	36,9
	204	37,8
	212	40,4
	220	33,8
	624	48,0
	999	39,4
	0805 30 10	220
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	600	79,3
	999	65,8
	388	93,7
	400	91,2
	404	92,9
	508	80,9
	512	90,9
	528	84,4
	720	76,9
	800	174,4
0808 20 50	804	101,8
	999	98,6
	388	77,5
	400	65,5
	512	77,0
	528	81,7
	999	75,4

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 777/2000 DELLA COMMISSIONE

del 14 aprile 2000

relativo a vendite, mediante gara semplice, di alcoli d'origine vinica destinati all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/1999⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 3877/88 del Consiglio, del 12 dicembre 1988, che stabilisce le norme generali relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 377/93 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1448/97⁽⁵⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento.
- (2) È opportuno procedere alla vendita, mediante gara semplice, per l'esportazione di alcole di origine vinica in taluni paesi dei Caraibi e dell'America centrale, allo scopo di garantire la continuità dell'approvvigionamento a tali paesi e di ridurre le scorte comunitarie di alcole d'origine vinica.
- (3) È necessario prevedere una cauzione specifica per assicurare l'esportazione materiale degli alcoli dal territorio doganale della Comunità e applicare sanzioni progressive qualora non venga rispettata la data prevista per l'esportazione. Tale cauzione non deve essere collegata alla cauzione detta di buona esecuzione, che ha segnatamente lo scopo di assicurare il ritiro degli alcoli dai depositi e l'utilizzazione per i fini previsti dell'alcole aggiudicato.
- (4) In base al regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio⁽⁶⁾ che istituisce il regime agromonetario dell'euro, i prezzi delle offerte e le cauzioni devono essere espressi in euro e i pagamenti devono essere effettuati in euro.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

Si procede alla vendita, nel quadro di tre gare semplici, n. 285/2000 CE, 286/2000 CE, 287/2000 CE, di un quantitativo complessivo di 290 000 ettolitri di alcole proveniente dalle distillazioni di cui agli articoli 35 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, detenuto dagli organismi d'intervento francese e italiano.

Ciascuna delle gare semplici n. 285/2000 CE e n. 287/2000 CE verte su un quantitativo di 100 000 hl di alcole a 100 % vol. e la gara semplice n. 286/2000 CE, verte su un quantitativo di 90 000 hl di alcole a 100 % vol.

Articolo 2

L'alcole messo in vendita:

- è destinato all'esportazione fuori della Comunità europea e
- deve essere importato e disidratato in uno dei seguenti paesi terzi:
 - Costa Rica,
 - Guatemala,
 - Honduras, comprese le isole Swan,
 - El Salvador,
 - Nicaragua,
 - San Cristoforo e Nevis,
 - Bahamas,
 - Repubblica dominicana,
 - Antigua e Barbuda,
 - Dominica,
 - isole Vergini britanniche e Montserrat,
 - Giamaica,
 - Santa Lucia,
 - San Vincenzo, comprese le isole Grenadine settentrionali,
 - Barbados,
 - Trinidad e Tobago,
 - Belize,
 - Grenada, comprese le isole Grenadine meridionali,
 - Aruba,
 - Antille olandesi: Curaçao, Bonaire, Sant'Eustachio, Saba e la parte meridionale di San Martino,

⁽¹⁾ GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.⁽²⁾ GU L 199 del 30.7.1999, pag. 8.⁽³⁾ GU L 346 del 15.12.1988, pag. 7.⁽⁴⁾ GU L 43 del 20.2.1993, pag. 6.⁽⁵⁾ GU L 198 del 25.7.1997, pag. 4.⁽⁶⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

- Guyana,
- isole Vergini degli Stati Uniti d'America,
- Haiti;
- deve essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Articolo 3

L'ubicazione e i riferimenti relativi alle cisterne, il volume d'alcole contenuto in ciascuna cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell'alcole, nonché alcune condizioni specifiche figurano nell'allegato I.

Articolo 4

La vendita avviene conformemente alle disposizioni di cui agli articoli da 13 a 18, da 30 a 34 e da 36 a 38 del regolamento (CEE) n. 377/93 e all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2799/98 del Consiglio.

Tuttavia, in deroga al disposto dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 377/93 il termine per la presentazione delle offerte relative alle aggiudicazioni previste dal presente regolamento si situa tra l'ottavo e il venticinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dei bandi di gara semplici.

Articolo 5

1. La cauzione di partecipazione di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 377/93 corrisponde ad un importo di 3,622 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol da costituire per il quantitativo complessivo posto in vendita nel quadro di ciascuna delle gare di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Il mantenimento dell'offerta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e la costituzione della cauzione intesa a garantire l'esportazione e della cauzione di buona esecuzione, costituiscono, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione⁽¹⁾, le esigenze principali per la cauzione di partecipazione.

La cauzione di partecipazione, costituita per ciascuna delle gare di cui all'articolo 1 del presente regolamento, viene svincolata quando l'offerta non è stata accettata o quando l'aggiudicatario ha costituito la totalità della cauzione intesa a garantire l'esportazione e della cauzione di buona esecuzione per la gara di cui trattasi.

2. La cauzione intesa a garantire l'esportazione corrisponde ad un importo di 5 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol, e deve essere costituita per ogni quantitativo di alcole oggetto di un buono di ritiro, per ciascuna delle gare di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

La cauzione intesa a garantire l'esportazione dell'alcole è svincolata dall'organismo d'intervento detentore dell'alcole unicamente per ogni quantitativo di alcole per il quale viene fornita la prova dell'avvenuta esportazione entro il termine previsto all'articolo 6 del presente regolamento. In deroga all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2220/85, e fatti salvi i casi di forza maggiore, quando viene superato il termine di esportazione di cui all'articolo 6, la cauzione di 5 EUR per ettolitro di alcole a

100 % vol intesa a garantire l'esportazione è incamerata nella misura:

- a) del 15 % in ogni caso;
- b) dello 0,33 % del saldo ottenuto previa deduzione del 15 %, per ogni giorno di superamento del termine d'esportazione in questione.

3. La cauzione di buona esecuzione corrisponde ad un importo di 25 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol.

Tale cauzione è svincolata conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CEE) n. 377/93.

4. In deroga all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 377/93, la cauzione intesa a garantire l'esportazione e la cauzione di buona esecuzione debbono essere costituite simultaneamente presso l'organismo d'intervento interessato, per ciascuna delle gare di cui all'articolo 1 del presente regolamento, entro e non oltre il giorno del rilascio di un buono di ritiro per il quantitativo di alcole in questione.

Articolo 6

1. L'esportazione dell'alcole aggiudicato nel quadro delle gare di cui all'articolo 1 deve essere conclusa entro e non oltre il 30 novembre 2000.

2. L'utilizzazione dell'alcole aggiudicato deve essere conclusa entro il termine di due anni a decorrere dalla data del primo prelievo.

Articolo 7

Per essere ricevibile, l'offerta reca l'indicazione del luogo dell'utilizzazione finale dell'alcole aggiudicato e l'impegno del concorrente di rispettare tale destinazione. L'offerta comprende anche la prova posteriore all'entrata in vigore del presente regolamento che il concorrente ha concluso accordi vincolanti con un operatore del settore dei carburanti stabilito in uno dei paesi indicati all'articolo 2, il quale si impegna a disidratare l'alcole aggiudicato in uno di tali paesi e ad esportarlo unicamente a fini di utilizzo nel settore dei carburanti conformemente all'allegato II.

Articolo 8

1. Prima che l'alcole aggiudicato venga ritirato, l'organismo d'intervento e l'aggiudicatario procedono al prelievo e all'analisi di un campione contraddittorio per verificare il titolo alcolometrico dell'alcole espresso in % vol.

Se dalle analisi effettuate su detto campione risulta una differenza tra il titolo alcolometrico volumico dell'alcole da ritirare e il titolo alcolometrico minimo dell'alcole descritto nel bando di gara, si applicano le disposizioni seguenti:

- i) l'organismo d'intervento ne informa il giorno stesso i servizi della Commissione, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato III, nonché l'ammassatore e l'aggiudicatario;
- ii) l'aggiudicatario può:
 - accettare di prendere in consegna la partita dalle caratteristiche constatate, previo accordo della Commissione, oppure
 - rifiutare di prendere in consegna tale partita.

⁽¹⁾ GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.

In questi casi l'aggiudicatario ne dà comunicazione il giorno stesso all'organismo d'intervento e alla Commissione secondo quanto indicato nell'allegato IV.

Non appena espletate tali formalità, qualora rifiuti di prendere in consegna la partita di cui trattasi, l'aggiudicatario non ha più alcun obbligo nei confronti di detta partita.

2. In caso di rifiuto della merce da parte dell'aggiudicatario, previsto al paragrafo 1, l'organismo d'intervento interessato fornisce all'aggiudicatario, entro un termine massimo di otto giorni, un'altra partita di alcole della quantità prevista e senza spese supplementari.

3. Se, per motivi imputabili all'organismo d'intervento, il ritiro fisico dell'alcole è ritardato di oltre cinque giorni lavorativi rispetto alla data di accettazione della partita che deve essere ritirata dall'aggiudicatario, l'indennizzo è a carico dello Stato membro.

Articolo 9

In deroga all'articolo 36, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 377/93, l'alcole delle cisterne indicate nella comunicazione degli Stati membri prevista dall'articolo 36 dello stesso regolamento, oggetto delle gare previste all'articolo 1 del presente regolamento, può essere sostituito dall'organismo d'intervento detentore con l'accordo della Commissione, o mescolato con altro alcole conferito all'organismo di intervento, fino al momento del rilascio del relativo buono di ritiro, in particolare per motivi logistici.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

GARA SEMPLICE N. 285/2000 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
ITALIA	Bonollo-Anagni-Paduni (FR)		30 000	35	greggio
	Caviro-Faenza (RA)		22 000	35	greggio
	De Luca-Novoli (LE)		20 000	35	greggio
	Di Lorenzo — Ponte Valleceppi (PG)		18 000	35	greggio
	SVA — Ortona (CH)		10 000	35	greggio
	Totale			100 000	

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2,415 EUR al litro, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento, al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 100 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

- essere inviate per raccomandata alla Commissione europea, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel,
- oppure essere depositate tra le ore 11.00 e 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio «Loi 130» della Commissione europea, sito in rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles/Brussel,

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura «Offerta gara semplice n. 285/2000 CE — alcole — DG AGRI (E-2) — da aprire soltanto nella riunione del gruppo», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 3 maggio 2000.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:

- a) il riferimento alla gara semplice n. 285/2000 CE,
- b) il prezzo offerto, espresso in euro, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,
- c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la prova attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:

— AIMA, via Palestro 81, I-00185 Roma [tel. (39-6) 47 49 91; telex: 62 03 31/62 02 52/61 30 03; fax: (39-6) 445 39 40/495 39 40].

L'importo della cauzione deve corrispondere a 362 200 EUR.

GARA SEMPLICE N. 286/2000 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
ITALIA	Bertolino — Partinico (PA)		14 000	35	greggio
	Caviro — Faenza (RA)		22 000	35	greggio
	Bonollo-Anagni-Paduni (FR)		30 000	35	greggio
	Enodistil — Alcamo (TP)		5 000	35	greggio
			5 000	39	greggio
	Gedis — Marsala (TP)		5 000	35	greggio
			5 000	39	greggio
	Russo — S. Venerina (CT)		2 000	35	greggio
SVM — C. da Scunchipani (AG)		2 000	39	greggio	
	Totale		90 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2,415 EUR al litro, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento, al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

- Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 90 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol. Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.
- Le offerte devono:
 - essere inviate per raccomandata alla Commissione europea, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel,
 - oppure essere depositate tra le ore 11.00 e 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio «Loi 130» della Commissione europea, sito in rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles/Brussel.
- Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura «Offerta gara semplice n. 286/2000 CE — alcole — DG AGRI (E-2) — da aprire soltanto nella riunione del gruppo», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.
- Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 3 maggio 2000.
- In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:
 - a) il riferimento alla gara semplice n. 286/2000 CE,
 - b) il prezzo offerto, espresso in euro, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,
 - c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la prova attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti.
- Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:
 - AIMA, via Palestro 81, I-00185 Roma [tel. (39-6) 47 49 91; telex: 62 03 31/62 02 52/61 30 03; fax: (39-6) 445 39 40/495 39 40].

L'importo della cauzione deve corrispondere a 325 980 EUR.

GARA SEMPLICE N. 287/2000 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
FRANCIA	Port-la-Nouvelle	8	2 450	35	Greggio + 92 %
	Av. Adolphe Turrel	2	46 500	35	Greggio + 92 %
	BP 62	19	12 850	35	Greggio + 92 %
	F-11210 Port-la-Nouvelle	18	12 825	35	Greggio + 92 %
		17	12 580	35	Greggio + 92 %
		13	12 795	35	Greggio + 92 %
		Totale		100 000	

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2,415 EUR al litro, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento, al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 100 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

- essere inviate per raccomandata alla Commissione europea, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel,
- oppure essere depositate tra le ore 11.00 e 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio «Loi 130» della Commissione europea, sito in rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles/Brussel.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura «Offerta gara semplice n. 287/2000 CE — alcole — DG AGRI (E-2) — da aprire soltanto nella riunione del gruppo», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 3 maggio 2000.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:

- a) il riferimento alla gara semplice n. 287/2000 CE,
- b) il prezzo offerto, espresso in euro, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,
- c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la prova attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:

- SAV, zone industriali, avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex [tel. (33-5) 57 55 20 00; telex: 57 20 25; telefax (33-5) 57 55 20 59].

L'importo della cauzione deve corrispondere a 362 200 EUR.

ALLEGATO II

Elenco degli impegni e dei documenti che il concorrente deve presentare insieme all'offerta:

- 1) la prova della costituzione della cauzione di partecipazione presso ogni organismo di intervento;
- 2) l'indicazione del luogo di utilizzazione finale dell'alcole e l'impegno scritto di rispettare tale destinazione;
- 3) la prova, posteriore alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che il concorrente ha concluso accordi vincolanti con un operatore del settore dei carburanti stabilito in uno dei paesi terzi indicati all'articolo 2 del presente regolamento. Tale operatore deve impegnarsi a disidratare l'alcole aggiudicato in uno di tali paesi e ad esportarlo unicamente a fini di utilizzo nel settore dei carburanti;
- 4) l'offerta deve recare inoltre il nome e l'indirizzo del concorrente, il riferimento al bando di gara, il prezzo proposto, espresso in euro per ettolitro di alcole a 100 % vol;
- 5) l'impegno del concorrente di rispettare tutte le disposizioni relative alla gara a cui partecipa;
- 6) una dichiarazione del concorrente che rinuncia a presentare reclami in merito alla qualità del prodotto che gli sarà eventualmente aggiudicato e alle sue caratteristiche, che accetta di sottoporsi ad eventuali controlli sulla destinazione e sull'utilizzazione dell'alcole, che accetta inoltre l'onere della prova della conformità dell'impiego dell'alcole con le condizioni stabilite dal presente bando di gara.

ALLEGATO III

I numeri da utilizzare per chiamare Bruxelles sono solo i seguenti:

DG AGRI (E-2) (all'attenzione dei sigg. Chiappone/Innamorati):

- per telex: 22037 AGREC B,
22070 AGREC B (caratteri greci);
- per telefax: (32-2) 295 92 52.

ALLEGATO IV

Comunicazione di rifiuto o di accettazione di partite nel quadro della gara semplice per l'esportazione di alcole d'origine vinica aperta dal regolamento (CE) n. 777/2000

- Nome del concorrente dichiarato aggiudicatario:
- Data dell'aggiudicazione:
- Data del rifiuto o dell'accettazione della partita da parte dell'aggiudicatario:

Numero della partita	Quantità in ettolitri	Ubicazione dell'alcole	Giustificazione del rifiuto o dell'accettazione di presa in consegna

REGOLAMENTO (CE) N. 778/2000 DELLA COMMISSIONE

del 14 aprile 2000

che fissa il prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la settima gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2799/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 438/2000 ⁽³⁾, gli organismi d'intervento hanno indetto una gara permanente per la vendita di taluni quantitativi di latte scremato in polvere da essi detenuti.
- (2) Ai sensi dell'articolo 30 di tale regolamento, tenuto conto delle offerte ricevute, è fissato, per ciascuna gara particolare, un prezzo minimo di vendita o si decide di non dar seguito alla gara; l'importo della cauzione di trasformazione deve essere fissato tenendo conto della differenza tra il prezzo di mercato del latte scremato in polvere e il prezzo minimo di vendita.

(3) È opportuno fissare, in regione delle offerte presentate, il prezzo minimo di vendita al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione di trasformazione.

(4) Le misure previste del presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la settima gara particolare effettuata a norma del regolamento (CE) n. 2799/1999, per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto l'11 aprile 2000, il prezzo minimo di vendita e la cauzione di trasformazione sono fissati come segue:

- prezzo minimo di vendita:
- | | |
|---------------------|-------------------|
| Germania: | 207,52 EUR/100 kg |
| altri Stati membri: | 203,52 EUR/100 kg |
- cauzione di trasformazione: 40,00 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 aprile 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 340 del 31.12.1999, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 54 del 26.2.2000, pag. 24.

REGOLAMENTO (CE) N. 779/2000 DELLA COMMISSIONE**del 14 aprile 2000****che modifica il regolamento (CE) n. 2799/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 438/2000 ⁽³⁾, gli organismi d'intervento hanno indetto una procedura di gara permanente per il latte scremato in polvere entrato in magazzino anteriormente al 1° agosto 1998.

- (2) Alla luce del quantitativo residuo disponibile e della situazione del mercato, è opportuno sostituire alla data succitata la data del 1° ottobre 1998.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2799/1999, la data del «1° agosto 1998» è sostituita dal «1° ottobre 1998».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 aprile 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.⁽²⁾ GU L 340 del 31.12.1999, pag. 3.⁽³⁾ GU L 54 del 26.2.2000, pag. 24.

REGOLAMENTO (CE) N. 780/2000 DELLA COMMISSIONE**del 14 aprile 2000****che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 51ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2000 ⁽³⁾, gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il

burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 51ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 aprile 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 76 del 25.3.2000, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 aprile 2000, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 51ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula			A		B	
Modo di utilizzazione			Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo di vendita	Burro ≥ 82 %	Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Importo massimo dell'aiuto	Burro ≥ 82 %		95	91	95	91
	Burro < 82 %		92	88	—	88
	Burro concentrato		117	113	117	113
	Crema		—	—	40	38
Cauzione di trasformazione	Burro		105	—	105	—
	Burro concentrato		129	—	129	—
	Crema		—	—	44	—

REGOLAMENTO (CE) N. 781/2000 DELLA COMMISSIONE**del 14 aprile 2000****che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 223ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999 ⁽³⁾, gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato; a norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara; occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione.

- (2) È opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione dei destinatari.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 223ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l'importo massimo dell'aiuto e l'importo della cauzione della destinazione sono fissati come segue:

- importo massimo dell'aiuto: 117 EUR/100 kg,
— cauzione della destinazione: 129 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 aprile 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.⁽²⁾ GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8.⁽³⁾ GU L 16 del 21.1.1999, pag. 19.

REGOLAMENTO (CE) N. 782/2000 DELLA COMMISSIONE**del 14 aprile 2000****che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la settima gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte ⁽²⁾, stabilisce che, tenendo conto delle offerte ricevute per ciascuna gara, si procede alla fissazione di un prezzo d'intervento applicabile, oppure si può decidere di non dare seguito alla gara.

(2) A seguito delle offerte ricevute, è opportuno fissare il prezzo massimo di acquisto al livello sotto indicati.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo massimo d'acquisto per la settima gara effettuata in virtù del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto in data 11 aprile 2000, è fissato a 295,38 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 aprile 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.

REGOLAMENTO (CE) N. 783/2000 DELLA COMMISSIONE
del 14 aprile 2000
che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte ⁽²⁾, ha fissato i criteri in base ai quali sono aperti o sospesi in uno Stato membro gli acquisti mediante gara di burro all'intervento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 433/2000 della Commissione ⁽³⁾, che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri, ha fissato l'elenco degli Stati membri nei quali è sospeso l'intervento; dai prezzi di mercato comunicati dalla Germania e dai Paesi Bassi risulta che l'intervento deve

essere sospeso in quei paesi ed è quindi necessario adattare in conformità l'elenco degli Stati membri fissato dal regolamento (CE) n. 433/2000.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli acquisti di burro mediante gara, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono sospesi in Danimarca, Germania, Grecia, Austria, Paesi Bassi e Svezia.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 433/2000 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 15 aprile 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 54 del 26.2.2000, pag. 16.

REGOLAMENTO (CE) N. 784/2000 DELLA COMMISSIONE**del 14 aprile 2000****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2176/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2176/1999 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 7 al 13 aprile 2000, è fissata una restituzione massima pari a 278,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi del codice NC 1006 30 67 a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2176/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 aprile 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 267 del 15.10.1999, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 785/2000 DELLA COMMISSIONE**del 14 aprile 2000****che fissa la sovvenzione massima alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2177/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del 6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1453/1999 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2177/1999 della Commissione ⁽⁵⁾ ha indetto una gara per la sovvenzione alla spedizione di riso alla Riunione.
- (2) Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2692/89, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una sovvenzione massima.

(3) Ai fini di tale fissazione, occorre tener conto in particolare dei criteri previsti agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2692/89; che sono dichiarati aggiudicatari gli offerenti la cui offerta è pari o inferiore all'importo della sovvenzione massima.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 10 al 13 aprile 2000 è fissata una sovvenzione massima pari a 268,00 EUR/t alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi del codice NC 1006 20 98 a destinazione dell'isola della Riunione, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2177/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 aprile 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 261 del 7.9.1989, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 167 del 2.7.1999, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU L 267 del 15.10.1999, pag. 7.

REGOLAMENTO (CE) N. 786/2000 DELLA COMMISSIONE**del 14 aprile 2000****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2178/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2178/1999 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 7 al 13 aprile 2000, è fissata una restituzione massima pari a 190,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi d'Europa, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2178/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 aprile 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 267 del 15.10.1999, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 787/2000 DELLA COMMISSIONE**del 14 aprile 2000****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2179/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2179/1999 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 7 al 13 aprile 2000, è fissata una restituzione massima pari a 170,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2179/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 aprile 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 267 del 15.10.1999, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 788/2000 DELLA COMMISSIONE**del 14 aprile 2000****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2180/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2180/1999 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 7 al 13 aprile 2000, è fissata una restituzione massima pari a 169,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2180/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 aprile 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 267 del 15.10.1999, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 789/2000 DELLA COMMISSIONE

del 14 aprile 2000

che detrae dal limite quantitativo sulle importazioni di prodotti tessili della categoria 4 originarie della Repubblica popolare cinese un quantitativo corrispondente a quello importato nella Comunità europea eludendo l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili coperti dall'accordo multifibre

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari di paesi terzi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1072/1999 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15 in combinato disposto con l'articolo 17,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito alle inchieste e alle ulteriori verifiche svolte sia nella Comunità che altrove con l'aiuto delle autorità di paesi terzi in conformità delle procedure stabilite nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 3030/93, la Commissione ha concluso che 5 408 295 pezzi di prodotti tessili della categoria 4 (T-shirts) sono stati importati nella Comunità europea negli anni 1995 e 1996 eludendo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3030/93 e che è provato che provenivano fisicamente dal territorio della Repubblica popolare cinese prima di essere importate nella Comunità europea senza dichiarazione o con falsa dichiarazione d'origine.
- (2) Sono state chieste e si sono svolte consultazioni con la Repubblica popolare cinese per chiarire la situazione al fine di determinare, anche in base alle prove documentali presentate dalla Commissione europea, la vera origine dei prodotti in questione e di raggiungere un accordo su un adeguamento equivalente del limite quantitativo applicabile alle esportazioni nella Comunità europea dei prodotti della categoria interessata originari della Repubblica popolare cinese.

- (3) Il 6 luglio 1999 è stato raggiunto un accordo su tale adeguamento che sembra costituire una soluzione soddisfacente ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3030/93, consistente nella detrazione di 5 408 295 pezzi della categoria 4 da effettuare in due rate annuali [regolamento (CE) n. 2483/1999 della Commissione ⁽³⁾].
- (4) Il secondo adeguamento dovrebbe essere effettuato modificando il limite quantitativo stabilito per l'anno contingente 2000 dall'accordo bilaterale sui tessili e l'abbigliamento in vigore che giungerà a scadenza il 31 dicembre 2000.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i tessili istituito dal regolamento (CEE) n. 3030/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il limite quantitativo per le importazioni di prodotti della categoria 4, stabilito per il 2000 nell'allegato III dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili, modificato da ultimo dall'accordo in forma di scambio di lettere siglato il 6 dicembre 1999 ⁽⁴⁾, è ridotto di 2 704 148 pezzi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2000.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 134 del 28.5.1999, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 303 del 26.11.1999, pag. 4.
⁽⁴⁾ GU L 345 del 31.12.1999, pag. 2.

REGOLAMENTO (CE) N. 790/2000 DELLA COMMISSIONE
del 14 aprile 2000
che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai pomodori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) I pomodori figurano all'allegato I del regolamento (CE) n. 2200/96 fra i prodotti per i quali devono essere adottate delle norme. Il regolamento (CEE) n. 778/83 della Commissione, del 30 marzo 1983, che stabilisce norme di qualità per i pomodori ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2522/97 ⁽⁴⁾, ha formato oggetto di molteplici modifiche che non ne garantiscono più la chiarezza sul piano giuridico.

(2) È pertanto necessario procedere ad una revisione di tale normativa e abrogare il regolamento (CEE) n. 778/83. A tal fine e per ragioni di trasparenza sul mercato mondiale, occorre tener conto della norma per i pomodori raccomandata dal gruppo di lavoro sulla normalizzazione dei prodotti deperibili e il miglioramento della qualità della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (CEE-ONU).

(3) È peraltro opportuno specificare che i pomodori «ciliegia» (inclusi i pomodori «cocktail») costituiscono un quarto tipo commerciale distinto dai tre (pomodori tondi, pomodori oblungi o allungati e pomodori costoluti) finora definiti nonché elencare i vari tipi di presentazione accettabili sul mercato per i pomodori. Daltro canto, l'andamento del mercato dei pomodori freschi dipende dalla qualità gustativa del prodotto la quale, specie nella fase di vendita al dettaglio, è assai variabile. È opportuno lasciare al settore considerato la possibilità di far figurare sugli imballaggi indicazioni minime o massime sui criteri fondamentali di maturazione nell'intento di consentire al consumatore di effettuare una scelta fondata sui criteri di qualità organolettici che gli sono più consoni.

(4) L'applicazione di tali norme deve comportare l'eliminazione dal mercato dei prodotti di qualità non soddisfacente, di orientare la produzione in modo da soddisfare le esigenze dei consumatori e di agevolare le relazioni commerciali sulla base di una concorrenza leale, contri-

buendo in tal modo al miglioramento della redditività della produzione.

(5) Le norme sono applicabili in tutte le fasi della commercializzazione. Il trasporto a lunga distanza, il magazzino di una certa durata o le varie manipolazioni cui sono soggetti i prodotti possono comportare talune alterazioni imputabili all'evoluzione biologica dei prodotti di cui trattasi o al loro carattere più o meno deperibile. Occorre tenere conto di queste alterazioni nell'applicare le norme nelle fasi di commercializzazione successive alla spedizione. I prodotti della categoria «Extra» devono formare oggetto di una cernita e di un condizionamento particolarmente accurati e, per quanto li concerne, deve essere presa in considerazione solo la diminuzione dello stato di freschezza e di turgidità.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La norma di commercializzazione applicabile ai pomodori di cui al codice NC 0702 00 00 figura nell'allegato.

La norma si applica in tutte le fasi della commercializzazione, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2200/96.

Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione, i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma:

- una lieve diminuzione dello stato di freschezza e di turgidità,
- per i prodotti classificati nelle categorie diverse dalla categoria «Extra», lievi alterazioni dovute alla loro evoluzione e al loro carattere più o meno deperibile.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 778/83 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere del primo giorno del terzo mese successivo alla sua entrata in vigore.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

⁽³⁾ GU L 86 del 31.3.1983, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU L 346 del 17.12.1997, pag. 44.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2000.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

NORMA PER I POMODORI

I. DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

La presente norma si applica ai pomodori delle varietà (cultivar) derivate dal *Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw/*Lycopersicon esculentum* Mill., destinati ad essere forniti allo stato fresco al consumatore, esclusi i pomodori destinati alla trasformazione industriale.

Si distinguono quattro tipi commerciali di pomodori:

- «tondi»,
- «costoluti»,
- «oblunghi» o «allungati»,
- pomodori «ciliegia» (inclusi i pomodori «cocktail»).

II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che i pomodori devono presentare dopo il condizionamento e l'imballaggio.

A. Caratteristiche minime

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, i pomodori devono essere:

- interi,
- sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo,
- puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili,
- di aspetto fresco,
- praticamente privi di parassiti,
- praticamente esenti da attacchi di parassiti,
- privi di umidità esterna anormale,
- privi di odore e/o di sapore estranei.

Nel caso dei pomodori a grappolo, gli steli devono essere freschi, sani, puliti, privi di foglie o di sostanze estranee visibili.

Lo sviluppo e lo stato dei pomodori devono essere tali da consentire:

- il trasporto e le operazioni connesse e
- l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

B. Classificazione

I pomodori sono classificati nelle tre categorie seguenti:

i) Categoria «Extra»

I pomodori di questa categoria devono essere di qualità superiore. Essi devono avere la polpa compatta e presentare la forma, l'aspetto e lo sviluppo tipici della varietà.

Per la loro colorazione, in rapporto allo stato di maturità, essi devono poter rispondere ai requisiti di cui all'ultimo comma del precedente paragrafo A.

I pomodori non devono avere il «dorso verde» o altri difetti, salvo leggerissime alterazioni superficiali dell'epidermide, purché queste non pregiudichino l'aspetto generale, la qualità, la conservazione o la presentazione nell'imballaggio del prodotto.

ii) Categoria I

I pomodori di questa categoria devono essere di buona qualità, sufficientemente turgidi e presentare le caratteristiche tipiche della varietà.

Essi non devono presentare screpolature o il «dorso verde». Sono tuttavia ammessi i seguenti leggeri difetti, purché non pregiudichino l'aspetto generale, la qualità, la conservazione o la presentazione nell'imballaggio del prodotto:

- un leggero difetto di forma e di sviluppo,
- un leggero difetto di colorazione,
- leggeri difetti dell'epidermide,
- leggerissime ammaccature.

Inoltre, i pomodori «costoluti» possono presentare:

- screpolature cicatrizzate della lunghezza massima di 1 cm,
- protuberanze non eccessive,
- un piccolo ombelico senza formazioni legnose,
- cicatrici legnose di forma ombelicale in corrispondenza del punto stelare, di superficie non eccedente 1 cm²,
- una sottile cicatrice stelare di forma allungata (simile a una sutura) di lunghezza non eccedente i due terzi del diametro massimo del frutto.

iii) Categoria II

Questa categoria comprende i pomodori che non possono essere classificati nelle categorie superiori, ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite.

Essi devono essere sufficientemente turgidi (benché leggermente meno turgidi rispetto a quelli della categoria I) e non devono presentare screpolature non cicatrizzate.

Sono ammessi i seguenti difetti, purché non pregiudichino le caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione del prodotto:

- difetti di forma, di sviluppo e di colorazione,
- difetti dell'epidermide o ammaccature, purché non danneggino gravemente il frutto,
- screpolature cicatrizzate della lunghezza massima di 3 cm.

Inoltre, i pomodori «costoluti» possono presentare:

- protuberanze più marcate rispetto alla categoria I, senza che vi sia deformità,
- un ombelico,
- cicatrici legnose di forma ombelicale in corrispondenza del punto stelare, di superficie non eccedente 2 cm²,
- una sottile cicatrice stelare di forma allungata (simile a una sutura).

III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE

Il calibro è determinato dal diametro massimo della sezione normale all'asse del frutto. Le disposizioni che seguono non si applicano ai pomodori «ciliegia».

A. Calibro minimo

Il calibro minimo dei pomodori classificati nelle categorie «Extra», I e II è fissato a:

- 35 mm per i pomodori «tondi» e «costoluti»,
- 30 mm per i pomodori «oblunghi».

B. Scala di calibrazione

La scala di calibrazione per i pomodori è fissata come segue:

- da 30 millimetri inclusi a 35 millimetri esclusi ⁽¹⁾,
- da 35 millimetri inclusi a 40 millimetri esclusi,
- da 40 millimetri inclusi a 47 millimetri esclusi,
- da 47 millimetri inclusi a 57 millimetri esclusi,
- da 57 millimetri inclusi a 67 millimetri esclusi,
- da 67 millimetri inclusi a 82 millimetri esclusi,
- da 82 millimetri inclusi a 102 millimetri esclusi,
- 102 millimetri e oltre.

L'osservanza della scala di calibrazione è obbligatoria per i pomodori delle categorie «Extra» e I.

La scala di calibrazione non si applica ai pomodori a grappolo.

⁽¹⁾ Unicamente per i pomodori «oblunghi».

IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

In ogni imballaggio sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro per i prodotti non conformi alle caratteristiche della categoria indicata.

A. Tolleranze di qualità

i) Categoria «Extra»

— Il 5 % in numero o in peso di pomodori non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I o eccezionalmente ammessi nelle tolleranze di questa categoria.

ii) Categoria I

— Il 10 % in numero o in peso di pomodori non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II o eccezionalmente ammessi nelle tolleranze di questa categoria.

— Nel caso dei pomodori a grappolo, il 5 % in numero o in peso di frutti staccati dallo stelo.

iii) Categoria II

— Il 10 % in numero o in peso di pomodori non rispondenti alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime, esclusi i prodotti affetti da marciume, ammaccature pronunciate o qualsiasi altra alterazione che li renda inadatti al consumo.

— Nel caso dei pomodori a grappolo, il 10 % in numero o in peso di frutti staccati dallo stelo.

B. Tolleranze di calibro

Per tutte le categorie, il 10 % in numero o in peso di pomodori rispondenti al calibro immediatamente inferiore e/o superiore a quello indicato, con un minimo di 33 mm per i pomodori «tondi» e «costoluti» e di 28 mm per i pomodori «oblunghi».

V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE

A. Omogeneità

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo e comprendere pomodori della stessa origine, varietà o tipo commerciale, qualità e calibro (sempreché, per quanto riguarda quest'ultimo criterio, sia richiesta una calibrazione).

I pomodori delle categorie «Extra» e I devono essere praticamente omogenei per quanto riguarda la maturità e la colorazione. Inoltre, per i pomodori «oblunghi», la lunghezza deve essere sufficientemente uniforme.

La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

B. Condizionamento

I pomodori devono essere condizionati in modo da garantire una protezione adeguata del prodotto.

I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi, puliti e di sostanze che non possano provocare alterazioni esterne o interne dei prodotti. L'impiego di materiali ed in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.

Gli imballaggi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo.

C. Presentazione

I pomodori possono essere presentati come segue:

- i) sotto forma di frutti individuali, con o senza calice e stelo corto;
- ii) sotto forma di pomodori a grappolo, ossia in infiorescenze intere o parti di infiorescenze, a condizione che ciascuna infiorescenza o parte di essa comprenda almeno:
 - 3 frutti (2 nel caso di frutti preconfezionati) o
 - nel caso dei pomodori «ciliegia» a grappolo, 6 frutti (4 nel caso di frutti preconfezionati).

VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE

Ogni imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili all'esterno, le indicazioni seguenti:

A. Identificazione

Imballatore e/o speditore: nome e indirizzo o simbolo d'identificazione rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale. Tuttavia, ove venga utilizzato un codice (identificazione simbolica), accanto ad esso va apposta la dicitura «Imballatore» e o «Speditore» (o un'abbreviazione equivalente).

B. Natura del prodotto

- «Pomodori» o «Pomodori a grappolo» e tipo commerciale, se il contenuto non è visibile dall'esterno; tali indicazioni sono sempre obbligatorie per i tipi «ciliegia» (o «cocktail»), a grappolo o no.
- Nome della varietà (facoltativo).

C. Origine del prodotto

- Paese d'origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

D. Caratteristiche commerciali

- Categoria.
- Calibro (in caso di calibrazione) espresso dai diametri minimo e massimo o, ove del caso, indicazione «non calibrati».
- Tenore minimo di zucchero, misurato con rifrattometro ed espresso in valore Brix (facoltativo).

E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo).

REGOLAMENTO (CE) N. 791/2000 DELLA COMMISSIONE
del 14 aprile 2000
relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 298/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 470/2000 della Commissione ⁽³⁾, ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare.
- (2) Tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per le arance, i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati. Tale superamento

pregiudicherebbe il corretto funzionamento del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

- (3) Per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per le arance esportate dopo il 14 aprile 2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 470/2000 per le arance la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 14 aprile e prima del 17 maggio 2000, sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 aprile 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 34 del 9.2.2000, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 57 del 2.3.2000, pag. 12.

REGOLAMENTO (CE) N. 792/2000 DELLA COMMISSIONE
del 14 aprile 2000
che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2519/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entrano in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili per la borsa di riferimento, indicata nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1249/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 aprile 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 315 del 25.11.1998, pag. 7.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in EUR/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti ⁽²⁾ (in EUR/t)
1001 10 00	Fumento (grano) duro di qualità elevata	20,74	10,74
	di qualità media ⁽¹⁾	30,74	20,74
1001 90 91	Fumento (grano) tenero destinato alla semina	28,36	18,36
1001 90 99	Fumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina ⁽³⁾	28,36	18,36
	di qualità media	72,62	62,62
	di bassa qualità	84,47	74,47
1002 00 00	Segala	77,68	67,68
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	77,68	67,68
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina ⁽³⁾	77,68	67,68
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	86,98	76,98
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽³⁾	86,98	76,98
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	77,68	67,68

⁽¹⁾ Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano duro di qualità media, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

⁽²⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽³⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 31.3.2000 al 13.4.2000)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	qualità media (*)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	123,80	107,79	98,29	94,25	158,83 (**)	148,83 (**)	101,89 (**)
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	6,13	3,71	5,30	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	27,40	—	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo di importo pari a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Fob Grandi Laghi.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 17,51 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 24,47 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1999

riguardante l'applicazione di un'ammenda per indicazioni inesatte fornite nella notificazione presentata a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio

(Caso IV/M.1543 — Sanofi/Synthélabo)

[notificata con il numero C(1999) 2290]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/291/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 57,

visto il regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione fra imprese⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1310/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera b),

dopo aver dato modo alle imprese interessate di far conoscere il loro punto di vista in merito agli addebiti formulati dalla Commissione,

visto il parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni fra imprese,

considerando quanto segue:

(1) Sanofi è una società per azioni di diritto francese, detenuta per il 53,61 % direttamente o indirettamente da Elf-Aquitaine e per il resto da imprenditori privati. La società è presente in tre settori di attività: il settore della salute, dove opera essenzialmente nel campo farmacologico, ma anche nei settori dei diagnostici e della veterinaria; il settore chimico e il settore della bellezza, dove produce e commercializza profumi e cosmetici.

(2) Synthélabo è una società per azioni di diritto francese detenuta per il 56,64 % da L'Oréal e per il resto da investitori privati. Essa è presente in due settori di attività: il settore della salute, dove opera nei campi farmacologico e biomedico e il settore della chimica.

(3) Il 18 gennaio 1999 le società Sanofi e Synthélabo hanno notificato un progetto di concentrazione a norma dell'articolo 4, del regolamento (CEE) n. 4064/89 (in prosieguo «regolamento sulle concentrazioni»). La notifica è stata dichiarata incompleta il 3 febbraio 1999 poiché dalle risposte ai questionari inviati dalla Commissione ai concorrenti e ai clienti ai sensi dell'articolo 11 era emerso che le parti notificanti avevano omesso di fornire informazioni su uno dei mercati interessati dalla concentrazione (in particolare il mercato degli antiaggreganti piastrinici). Dopo che le parti hanno trasmesso le informazioni supplementari richieste dalla Commissione, la notifica ha preso effetto il 12 febbraio 1999 e l'operazione è stata autorizzata il 15 marzo 1999 con una decisione basata sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni (in prosieguo «decisione d'autorizzazione del 15 marzo 1999»).

(4) Poiché, secondo quanto affermato nella notifica iniziale, non esistevano sovrapposizioni di attività né legami verticali fra le parti nel campo dei principi attivi, l'inchiesta realizzata presso i concorrenti e i clienti non ha perciò riguardato l'effetto dell'operazione sui mercati della morfina e dei suoi derivati, e la decisione d'autorizzazione del 15 marzo 1999 non contiene alcuna analisi

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; rettifica: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; rettifica: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

degli effetti dell'operazione in materia. Orbene, la Commissione ha ricevuto cinque denunce di terzi in data 15 marzo, 17 marzo e 6 aprile 1999, relative alle conseguenze sulla concorrenza del ravvicinamento di Sanofi e Synthélabo, tramite le rispettive filiali Francopia e Sochibo, nel campo dei principi attivi stupefacenti (morfina e principi attivi derivati).

- (5) In data 21 aprile 1999 la Commissione ha dunque deciso di revocare la decisione d'autorizzazione del 15 marzo 1999, che era fondata su informazioni inesatte.
- (6) Le parti hanno ammesso di non avere menzionato nella notifica del 12 febbraio 1999 il fatto che esse disponevano di un monopolio su alcuni principi attivi stupefacenti, e il 20 aprile 1999 hanno fornito per questi prodotti le informazioni richieste mediante il formulario CO, parte integrante del regolamento (CE) n. 447/98 della Commissione ⁽³⁾ che contiene le disposizioni d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Il 17 maggio 1999, la Commissione ha adottato una decisione di compatibilità subordinata all'impegno, assunto dalle parti nei suoi riguardi, di cedere le attività di Synthélabo nel campo dei principi attivi stupefacenti, in modo da eliminare qualsiasi sovrapposizione risultante dall'operazione di concentrazione in questo settore.

I. VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO SULLE CONCENTRAZIONI

- (7) Nel quadro del procedimento che ha portato all'adozione della decisione d'autorizzazione del 15 marzo 1999, le due società Sanofi e Synthélabo hanno fornito rispettivamente indicazioni inesatte in merito alle sostanze attive stupefacenti.
- (8) Le attività di produzione e di commercializzazione dei principi attivi stupefacenti formano oggetto di una regolamentazione nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 21 marzo 1961. In applicazione del codice della salute pubblica in Francia, i poteri pubblici hanno affidato a Sanofi (Francopia) il monopolio di produzione e di commercializzazione della morfina tecnica (materia prima ricavata dal papavero e dall'oppio) e dei suoi principi attivi derivati, la morfina solfato e cloridrato e la codeina. Inoltre hanno concesso a Synthélabo (Sochibo) il monopolio di produzione e di commercializzazione della folcodina (principio attivo ugualmente derivato della morfina tecnica).
- (9) I suddetti principi attivi sono impiegati nella fabbricazione di prodotti farmaceutici appartenenti a tre classi ATC 3: analgesici oppioidi (N2A), altri analgesici (N2B) e antitosse (R5D). Da notare che sia la folcodina che la codeina sono impiegate nella fabbricazione di antitosse

(R5D). Per motivi regolamentari e in deroga al principio secondo cui i mercati geografici dei principi attivi presentano una dimensione quantomeno comunitaria, i mercati geografici rilevanti per i principi attivi stupefacenti sono nazionali.

- (10) Prima dell'operazione esistevano legami verticali fra le parti. Francopia, filiale di Sanofi, era il fornitore esclusivo di morfina tecnica di Sochibo, filiale di Synthélabo; Sanofi acquistava la folcodina da Sochibo per fabbricare antitosse. Infine, i prodotti antitosse di Sanofi, a base di folcodina, sono in concorrenza a valle con prodotti antitosse a base di codeina, sostanza attiva che Sanofi fornisce essa stessa in maniera esclusiva a propri concorrenti sul mercato degli antitosse.
- (11) Orbene, non soltanto la notifica del 12 febbraio 1999 non conteneva alcuna informazione e analisi sotto il profilo della concorrenza dei mercati dei principi attivi stupefacenti interessati, ma inoltre vi si affermava che non esistevano sovrapposizioni di attività né legami verticali di sorta fra le parti nel campo di questi prodotti e che dunque l'operazione non avrebbe pregiudicato alcun mercato.
- (12) Pertanto, omettendo di comunicare alla Commissione le informazioni pertinenti e facendo inoltre dichiarazioni manifestamente inesatte, le parti hanno violato le disposizioni delle sezioni 6, 7 e 8 del formulario CO.
- (13) Il regolamento sulle concentrazioni non prevede una deroga de minimis, per cui l'eventuale modesta entità del fatturato realizzato su un mercato rilevante non può giustificare l'esclusione di tali attività dal formulario di notifica. Di conseguenza le società Sanofi e Synthélabo avrebbero dovuto, in conformità con il regolamento (CE) n. 447/98, indicare l'esistenza dei mercati interessati precitati e completare le sezioni 6, 7 e 8 del formulario CO.

II. APPLICAZIONE DI AMMENDE

- (14) In base all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, la Commissione può, mediante decisione, infliggere alle persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), alle imprese o alle associazioni di imprese, ammende varianti da 1 000 a 50 000 EUR quando, intenzionalmente o per negligenza, forniscano indicazioni inesatte o alterate all'atto della notificazione presentata in conformità dell'articolo 4.
- (15) In base all'articolo 14, paragrafo 3, del medesimo regolamento, per determinare l'ammontare dell'ammenda la Commissione deve tener conto della natura e della gravità dell'infrazione. La Commissione terrà inoltre conto delle eventuali circostanze aggravanti o attenuanti.

⁽³⁾ GU L 61 del 2.3.1998 pag. 1; rettifica: GU L 66 del 6.3.1998, pag. 25.

Natura della violazione

- (16) La violazione commessa rispettivamente da Sanofi e Synthélabo è consistita nell'omissione di informazioni relative alle sostanze attive ed ai mercati come descritto più sopra e nella comunicazione di informazioni manifestamente inesatte quanto all'identificazione dei mercati interessati.

Di conseguenza le indicazioni fornite dalla società Sanofi e dalla società Synthélabo all'atto della notifica presentata il 12 febbraio 1999 sono inesatte ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni. Tali inesattezze costituiscono quanto meno una negligenza molto grave.

Gravità della violazione

- (17) Nelle loro osservazioni sulla comunicazione degli addebiti della Commissione le parti sostengono che ai fini della valutazione della gravità dell'infrazione commessa si dovrebbe tener conto del carattere marginale dei prodotti di Synthélabo nel campo dei principi attivi stupefacenti (che generano un fatturato di circa [...] ^(*)) nonché del carattere specifico delle attività in causa che formano oggetto, nell'ambito delle imprese stesse, di criteri di riservatezza molto rigorosi.
- (18) Per quanto riguarda il carattere marginale dei prodotti interessati dall'operazione si rinvia alle osservazioni formulate al considerando 13. Inoltre i mercati delle sostanze attive interessati dall'operazione e l'analisi fatta dalla Commissione nel quadro della procedura di valutazione della compatibilità delle operazioni con il mercato comune, non si sono limitati alla sola folcodina, ma hanno compreso l'insieme delle sostanze attive pertinenti (folcodina, codeina, morfina), che rappresentano un fatturato globale di circa [...] ^(*). Va infine aggiunto che gli effetti dell'operazione di concentrazione in questo settore riguardavano anche il mercato a valle degli antitosse a base di sostanze attive stupefacenti, che rappresentano un fatturato di 64 milioni di FRF circa.
- (19) Quanto all'argomento relativo al carattere specifico delle attività in causa che formano oggetto di rigorose norme di riservatezza, si ricorda che le parti non potevano ignorare l'esistenza dei monopoli di cui esse stesse beneficiavano, e inoltre che i principi attivi stupefacenti di Sanofi e Synthélabo non sono prodotti «fuori mercato», bensì al contrario sostanze vendute anche a società terze e fra le parti stesse. Di conseguenza le società Sanofi e Synthélabo avrebbero dovuto, in conformità con il regolamento (CE) n. 447/98, individuare l'esistenza dei mercati interessati precitati e completare le sezioni 6, 7 e 8 del formulario CO.

- (20) Inoltre, la violazione del regolamento sulle concentrazioni commessa rispettivamente da Sanofi e Synthélabo (consistente nella comunicazione di informazioni inesatte) può essere considerata come una violazione molto grave per i seguenti motivi.
- (21) Per valutare il comportamento rispettivo delle società Sanofi e della società Synthélabo occorre ricordare che si tratta di società di dimensione rilevante le quali hanno attività significative in Europa. Il regolamento sulle concentrazioni si applica ad operazioni concluse da società di una certa dimensione che sono supposte conoscere direttamente la legislazione europea esistente in materia di concorrenza o hanno la facoltà di farsi assistere in maniera appropriata. Le imprese Sanofi e Synthélabo hanno una conoscenza dettagliata delle rispettive attività che esse esercitano, come dimostra la notifica presentata i cui allegati elencano le sostanze attive prodotte dalle società Francopia e Sochibo senza però descriverle né analizzarle sotto il profilo della posizione di tali imprese sui mercati corrispondenti.

È dunque incontestabile che le parti conoscevano le disposizioni violate ed erano in grado di applicarle alle sostanze attive sopra descritte.

- (22) La notifica era stata dichiarata incompleta dalla Commissione il 3 febbraio 1999 poiché le risposte ai questionari inviati dalla Commissione ai concorrenti e clienti in virtù dell'articolo 11 avevano mostrato che le parti avevano ommesso di fornire informazioni su uno dei mercati interessati. Non appena le società hanno fornito le informazioni appropriate, la notifica ha preso effetto il 12 febbraio 1999. Le parti hanno pertanto potuto beneficiare di un termine ulteriore di otto giorni per riconsiderare la conformità della loro notifica con le disposizioni del regolamento (CE) n. 447/98. Il fatto che la notifica iniziale fosse stata dichiarata incompleta ha dovuto indubbiamente richiamare l'attenzione delle parti e dei loro rappresentanti sulle carenze del loro lavoro preparatorio.
- (23) Le attività rispettive di Sanofi e Synthélabo, relative alle sostanze attive citate più sopra, formano oggetto di un monopolio concesso dallo Stato francese. La fusione dei due monopoli può, in potenza, creare una situazione anticoncorrenziale quando, come nel caso di specie, esistono legami orizzontali e verticali fra i due monopoli da un lato e i mercati a valle dall'altro. Le parti non potevano ignorare questa situazione, così come non potevano ignorare che la fusione dei monopoli poteva creare o rafforzare una posizione dominante, tenuto conto dei legami orizzontali e verticali esistenti tra di loro. Omettendo di segnalare le circostanze inerenti ad una struttura di mercato eccezionale, le parti hanno commesso un'infrazione grave.

^(*) Le parti del testo omesse per evitare la divulgazione di informazioni riservate sono indicate da parentesi quadre, seguite da un asterisco.

- (24) Non appena è stato individuato il mercato delle sostanze attive in questione, le parti hanno tempestivamente fornito le informazioni pertinenti del formulario CO e non hanno contestato l'esistenza dei mercati interessati.
- (25) Nelle loro osservazioni sulla comunicazione degli addebiti della Commissione le parti hanno inoltre sostenuto che come circostanza attenuante si dovrebbe tener conto anche del carattere del tutto specifico e marginale, per Synthélabo, del prodotto in causa — la folcodina — il quale spiegherebbe che l'omissione e l'inesattezza non sono state commesse «intenzionalmente».
- (26) Per i motivi già esposti ai considerando 14 e 15, tale elemento non costituisce una circostanza attenuante.
- (27) Le informazioni comunicate dalle parti hanno indotto la Commissione ad adottare la decisione d'autorizzazione del 15 marzo 1999. Soltanto le informazioni complementari, comunicate nelle denunce, hanno permesso alla Commissione di concludere che l'operazione suscitava seri dubbi per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato comune perché avrebbe condotto alla creazione o al rafforzamento di una posizione dominante sul(i) mercato(i) interessato(i). Orbene, trattandosi della fusione di due monopoli, le parti non potevano ignorare tale situazione di fatto, così come non potevano non sapere che la conoscenza di detti elementi avrebbe potuto condurre la Commissione ad una conclusione negativa riguardo alla compatibilità dell'operazione, in quanto tali elementi avrebbero dovuto essere comunicati dalle parti già allo stadio della notificazione e non successivamente in seguito a denunce di terzi interessati. Questa constatazione ha condotto alla revoca della decisione d'autorizzazione del 15 marzo 1999 nonché all'adozione, il 17 maggio 1999, di una decisione di compatibilità subordinata a determinati impegni.

Conclusioni

- (28) Nell'ambito dei procedimenti avviati in base al regolamento sulle concentrazioni, è molto importante, anche per la brevità dei termini imposti alla Commissione allo scopo di non intralciare i processi economici, che le parti e le imprese partecipanti alla concentrazione forniscano informazioni complete nel quadro della notifica. La brevità dei termini dovrebbe suggerire alle imprese una particolare vigilanza all'atto della presentazione delle loro operazioni. Nel presente caso le parti hanno comunicato informazioni manifestamente inesatte ed hanno fatto prova quanto meno di una grave negligenza.
- (29) Gli elementi che precedono mostrano che le società Sanofi e Synthélabo hanno fornito alla Commissione informazioni inesatte nel quadro della notificazione presentata il 19 febbraio 1999.

- (30) La Commissione intende infliggere un'ammenda a ciascuna delle imprese partecipanti all'operazione; in effetti, nel caso di informazioni inesatte, ciascuna delle imprese è responsabile delle informazioni fornite, nonostante la nomina di un rappresentante unico. Nella fattispecie, le imprese sono ambedue presenti sui mercati interessati summenzionati di cui non hanno fatto menzione. Ciascuna di esse deve dunque essere ritenuta responsabile della omessa comunicazione delle informazioni pertinenti che la riguardano.
- (31) La Commissione ha il dovere di difendere il principio, essenziale per l'adempimento della sua missione di controllo sulle operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria, che impone alle parti notificanti di fornire informazioni complete ed esatte.

Di conseguenza la Commissione ritiene necessario infliggere un'ammenda sia all'impresa Sanofi che all'impresa Synthélabo, sulla base dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni.

III. AMMONTARE DELLE AMMENZE

- (32) In base a quanto precede e tenuto conto delle circostanze del presente caso, la Commissione considera opportuno infliggere un'ammenda di 50 000 EUR a ciascuna delle imprese che hanno commesso l'infrazione, in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, per un totale di 100 000 EUR,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Un'ammenda di 50 000 EUR è inflitta all'impresa Sanofi, in forza dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89, per avere fornito indicazioni inesatte all'atto della notificazione alla Commissione effettuata il 18 gennaio 1999 sulla base di detto regolamento.
2. Un'ammenda di 50 000 EUR è inflitta all'impresa Synthélabo, in forza dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89, per avere fornito indicazioni inesatte all'atto della notificazione alla Commissione effettuata il 18 gennaio 1999 sulla base di detto regolamento.

Articolo 2

L'importo delle ammende di cui all'articolo 1 deve essere versato, entro tre mesi dalla data di notificazione della presente decisione, sul conto bancario n. 310-0933000-43 della Commissione europea presso la Banque Bruxelles-Lambert, Agence européenne, Rond-Point Schuman 5, B-1040 Bruxelles.

In caso di mancato pagamento entro il termine indicato, saranno automaticamente applicati interessi di mora, pari al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni pronti contro termine il primo giorno lavorativo del mese in cui è stata adottata la presente decisione, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

Articolo 3

Sono destinatarie della presente decisione le seguenti società:

Sanofi

174, avenue de France
F-75013 Parigi

Synthélabo

22, avenue de Galilée, BP 82
F-92355 Le Plessis Robinson.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1999.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 2000

relativa all'acquisto, da parte della Comunità, di vaccini contro la febbre catarrale per la costituzione di scorte d'emergenza

[notificata con il numero C(2000) 936]

(2000/292/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio ⁽²⁾, in particolare gli articoli 6 e 8,

considerando quanto segue:

- (1) La febbre catarrale è una malattia virale dei ruminanti dovuta a taluni artropodi che può comportare pesanti perdite economiche per la produzione animale.
- (2) Nel 1998 e 1999, focolai di febbre catarrale sono stati registrati in Grecia.
- (3) Nel 1999, focolai di febbre catarrale sono stati registrati in Bulgaria e in Turchia.
- (4) Nel 2000, focolai di febbre catarrale sono stati notificati in Tunisia.
- (5) Sono stati identificati più sierotipi di febbre catarrale.
- (6) Nel 1998 e 1999, i sierotipi riscontrati in Bulgaria, Grecia, Tunisia e Turchia sono stati il 2, il 4 e il 9.
- (7) I laboratori riconosciuti dall'Ufficio internazionale delle epizootie (OIE) come laboratori di riferimento per la febbre catarrale degli ovini includono un laboratorio situato a Pirbright, Regno Unito, e un altro a Onderstepoort, Sudafrica.
- (8) Il vaccino può costituire un importante strumento di lotta contro la propagazione della febbre catarrale.
- (9) Nessun vaccino contro la febbre catarrale è prodotto dagli stabilimenti dell'industria farmaceutica installata negli Stati membri.
- (10) Nell'intento di proteggere gli animali sensibili, un certo quantitativo di vaccino contro la febbre catarrale dovrebbe essere immagazzinato dalla Comunità ed essere disponibile per i casi di emergenza.
- (11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

1. La Comunità conclude accordi per l'acquisto di 500 000 dosi di vaccino contro la febbre catarrale per far fronte ai casi di emergenza.

2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 includono:

- Consultazione dei laboratori di riferimento per la febbre catarrale riconosciuti dall'OIE per quanto concerne la propagazione del o dei tipi di virus di tale malattia presente in zone considerate attualmente come particolarmente a rischio per il patrimonio zootecnico sensibile dell'Unione europea.
- L'acquisto di vaccini che forniscono una protezione contro il/i tipo(i) di virus costituiscono la principale minaccia per gli animali allevati negli Stati membri.
- Conservazione di vaccini secondo modalità che consentano di distribuirli senza indugio in una zona selezionata per la vaccinazione.

Articolo 2

Il costo massimo delle misure di cui all'articolo 1 è di 70 000 EUR.

Articolo 3

1. Per conseguire gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2, la Commissione conclude quanto prima dei contratti in materia.

2. Il direttore generale della Direzione generale Salute e tutela dei consumatori è autorizzato a firmare i contratti in nome della Commissione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 2000

relativa ad un aiuto finanziario della Comunità per il funzionamento di taluni laboratori di riferimento comunitari nel settore veterinario e zoosanitario

[notificata con il numero C(2000) 937]

(I testi in lingua spagnola, danese, tedesca, inglese, francese e svedese sono i soli facenti fede)

(2000/293/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno concedere un aiuto finanziario comunitario ai laboratori di riferimento della Comunità, da questa designati, al fine di agevolare l'espletamento delle funzioni e dei compiti specificati dalle direttive e dalla decisione seguenti:

- direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 93/384/CEE ⁽⁴⁾,
- direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione di Austria, Svezia e Finlandia,
- direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle ⁽⁶⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione di Austria, Svezia e Finlandia,
- direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini ⁽⁷⁾, modificata da ultimo dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA ⁽⁸⁾,
- direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci ⁽⁹⁾,

- direttiva 95/70/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi ⁽¹⁰⁾,
- direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la peste equina ⁽¹¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione di Austria, Svezia e Finlandia,
- decisione 96/463/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, che designa l'organismo di riferimento incaricato di collaborare all'uniformazione dei metodi di prova e della valutazione dei risultati delle prove dei bovini riproduttori di razza pura ⁽¹²⁾.

- (2) Il sostegno comunitario deve essere subordinato all'espletamento delle funzioni e dei compiti suddetti da parte del laboratorio in questione.
- (3) Per motivi di bilancio, l'aiuto finanziario della Comunità può essere concesso per un periodo di un anno.
- (4) Segnatamente, a fini di controllo, occorre applicare gli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹³⁾.
- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Comunità concede un aiuto finanziario alla Germania per l'espletamento delle funzioni e dei compiti affidati all'Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule di Hannover per quanto riguarda la peste suina classica di cui all'allegato VI della direttiva 80/217/CEE.

2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 185 000 EUR per il periodo dal 1° ottobre 2000 al 30 settembre 2001.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 168 del 2.7.1994, pag. 31.

⁽³⁾ GU L 47 del 21.2.1980, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 166 dell'8.7.1993, pag. 34.

⁽⁵⁾ GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69.

⁽⁸⁾ GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 175 del 19.7.1993, pag. 23.

⁽¹⁰⁾ GU L 332 del 30.12.1995, pag. 33.

⁽¹¹⁾ GU L 157 del 10.6.1992, pag. 19.

⁽¹²⁾ GU L 192 del 2.8.1996, pag. 19.

⁽¹³⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

Articolo 2

1. La Comunità concede un aiuto finanziario al Regno Unito per l'espletamento delle funzioni e dei compiti affidati al Central Veterinary Laboratory di Addlestone per quanto riguarda l'influenza aviaria di cui all'allegato V della direttiva 92/40/CEE.
2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 70 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000.

Articolo 3

1. La Comunità concede un aiuto finanziario al Regno Unito per l'espletamento delle funzioni e dei compiti affidati al Central Veterinary Laboratory di Addlestone per quanto riguarda la malattia di Newcastle di cui all'allegato V della direttiva 92/66/CEE.
2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 55 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999.

Articolo 4

1. La Comunità concede un aiuto finanziario al Regno Unito per l'espletamento delle funzioni e dei compiti affidati al Pirbright Laboratory per quanto riguarda la malattia vescicolare dei suini di cui all'allegato III della direttiva 92/119/CEE.
2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 94 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000.

Articolo 5

1. La Comunità concede un aiuto finanziario alla Danimarca per l'espletamento delle funzioni e dei compiti affidati allo Statens Veterinære Serumlaboratorium di Århus per quanto riguarda le malattie dei pesci di cui all'allegato C della direttiva 93/53/CEE.
2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 120 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000.

Articolo 6

1. La Comunità concede un aiuto finanziario alla Francia per l'espletamento delle funzioni e dei compiti affidati all'Ifremer di La Tremblade per quanto riguarda le malattie dei molluschi bivalvi di cui all'allegato B della direttiva 95/70/CE.
2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 90 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000.

Articolo 7

1. La Comunità concede un aiuto finanziario alla Spagna per l'espletamento delle funzioni e dei compiti affidati al Laboratorio de sanidad y producción animal di Algete per la peste equina di cui all'allegato I della direttiva 92/35/CEE.
2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 40 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000.

Articolo 8

1. La Comunità concede un aiuto finanziario alla Svezia per l'espletamento delle funzioni e dei compiti affidati all'Interbull Centre di Uppsala per quanto riguarda l'armonizzazione dei vari metodi di prova e della valutazione dei risultati delle prove dei bovini riproduttori di razza pura.
2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 50 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000.

Articolo 9

L'aiuto finanziario della Comunità è pagato secondo le modalità seguenti:

- a) il 70 % mediante anticipo su richiesta dello Stato membro,
- b) il saldo previa presentazione di documenti giustificativi e di un rapporto tecnico da parte dello Stato membro beneficiario. Tali documenti devono essere presentati al più tardi sei mesi dopo la fine del periodo per il quale è stato concesso l'aiuto finanziario.

Articolo 10

Gli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1258/1999 si applicano mutatis mutandis.

Articolo 11

Il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione